



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati

Rimessa in vigore e modifica del 13 febbraio 2017

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 17 giugno 2014 e del 8 aprile 2016¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati, sono rimessi in vigore.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 1

Salari minimi

Categoria di assunzione A:

Anni di servizio	Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore
1°	Fr. 52 400.–
2°	Fr. 53 495.–
3°	Fr. 55 120.–
4°	Fr. 56 545.–
5°	Fr. 57 655.–
6°	Fr. 58 230.–

¹ FF 2014 4201, 2016 3053

7°	Fr. 58 600.–
8°	Fr. 58 980.–
9°	Fr. 59 360.–
10°	Fr. 59 720.–
11°	Fr. 60 100.–
12°	Fr. 60 480.–
dal 13°	Fr. 60 900.–

1. I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 1 801 e 2 300 ore.
2. I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.

Categoria di assunzione B:

Anni di servizio	Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore
1°	Fr. 34 300.–
2°	Fr. 34 860.–
3°	Fr. 35 770.–
4°	Fr. 36 680.–
5°	Fr. 37 100.–
dal 6°	Fr. 37 450.–

I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.

Categoria di assunzione C:

	Salari orari <u>senza</u> indennità di vacanza	Salari orari <u>senza</u> indennità di vacanza	Salario minimo <u>senza</u> indennità di vacanza	Salario minimo <u>senza</u> indennità di vacanza
Cantoni	1° anno di servizio	dal 2° anno di servizio	dal 3° anno di servizio	dal 4° anno di servizio
ZH	Fr. 23.20	Fr. 23.55	Fr. 23.90	Fr. 24.25
BS,BL,GE	Fr. 22.70	Fr. 23.05	Fr. 23.40	Fr. 23.75
Altri	Fr. 22.20	Fr. 22.50	Fr. 22.85	Fr. 23.20

Salari minimi trasporto di denaro (CIT) / valori**Categoria di assunzione A:**

Anni di servizio	Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore
1°	Fr. 52 400.–
2°	Fr. 53 495.–
3°	Fr. 54 915.–
4°	Fr. 56 020.–
5°	Fr. 57 100.–
6°	Fr. 57 470.–
7°	Fr. 57 840.–
8°	Fr. 58 205.–
9°	Fr. 58 575.–
10°	Fr. 58 940.–
11°	Fr. 59 305.–
12°	Fr. 59 665.–
dal 13°	Fr. 60 085.–

1. I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 1 801 e 2 300 ore.
2. I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.

Categoria di assunzione B:

Anni di servizio	Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore
1°	Fr. 33 950.–
2°	Fr. 34 510.–
3°	Fr. 35 420.–
4°	Fr. 36 330.–

I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.

Categoria di assunzione C:

Cantoni	Salari orari <u>senza</u> indennità di vacanza dal	Salari orari <u>senza</u> indennità di vacanza dal
	1° anno di servizio	2° anno di servizio
ZH	Fr. 23.20	Fr. 23.55
BS, BL, GE	Fr. 22.70	Fr. 23.05
Altri	Fr. 22.20	Fr. 22.50

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2017 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.

13 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr